

XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6 - 8 ottobre 2022

MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

<u>Abstract</u>: ridefinizione del percorso di accesso alla professione di avvocato e del percorso di studi giuridici.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Lecce

PREMESSO CHE

- all'interno dell'avvocatura vi è la consapevolezza che è ormai indispensabile la riforma della
 disciplina dell'accesso alla professione forense, a partire dalla modifica del corso di laurea in
 giurisprudenza, al fine di renderlo più rispondente all'esigenza di formare la futura classe
 forense;
- la riforma dell'accesso alla professione deve, quindi, prevedere che già in sede universitaria inizi l'orientamento verso le professioni forensi (avvocatura, magistratura, notariato), con l'istituzione di un'area di specializzazione, non vincolante, eventualmente a numero programmato con test d'ingresso, diversa rispetto a chi ambisce ad altri settori lavorativi;
- è inoltre necessaria la modifica del Capo I del Titolo IV della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernente il tirocinio professionale, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) il tirocinio professionale dovrebbe tornare ad essere svolto per 18 mesi interamente ed esclusivamente presso uno studio legale oppure presso l'avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico;
 - b) la garanzia che l'avvocato presso cui si svolge il tirocinio abbia un'adeguata anzianità di iscrizione all'albo e, quindi, la necessaria esperienza per consentire al praticante di effettuare un tirocinio effettivo

- c) la necessità che l'Ordine degli Avvocati valuti non solo il percorso formativo e lavorativo del tirocinante tramite le relazioni semestrali redatte da quest'ultimo, ma anche l'idoneità e la completezza dell'offerta formativa e professionale dell'avvocato presso cui si svolge il tirocinio, che dovrebbe essere parimenti obbligato al deposito di relazioni semestrali;
- d) dovrebbe essere ristabilito l'istituto del patrocinio in proprio in favore del tirocinante, sotto la supervisione del *dominus* e con idonea garanzia assicurativa, sempre entro i limiti di competenza per materia attualmente previsti;
- e) bisognerebbe allineare la legge professionale alle disposizioni del codice deontologico forense, con conseguente obbligatorietà del compenso in favore del tirocinante sin dal sesto mese di pratica, al fine di tutelare la dignità del tirocinante e garantire l'accesso alla professione dei migliori e dei più meritevoli. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di specifica verifica nella relazione semestrale del *dominus*, che dovrebbe provare di corrispondere al tirocinante un compenso idoneo in relazione all'apporto dato allo studio dal tirocinante;
- f) dovrebbe essere abolita l'obbligatorietà della frequenza dei corsi di accesso alla professione forense, di cui all'art. 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di garantire la massima libertà di formazione del tirocinante;
- g) la riforma dell'esame di Stato al fine di renderlo più snello e al contempo idoneo a garantire la verifica della capacità del tirocinante di svolgere per iscritto un ragionamento giuridico;

RITENUTO CHE

- appare opportuno modificare la disciplina dell'accesso alla professione forense prevedendo che:
 - 1) il corso di laurea in giurisprudenza venga modificato con l'istituzione di un triennio finale specializzante non vincolante, eventualmente a numero programmato, per chi desidera intraprendere le professioni forensi (avvocatura, magistratura, notariato);
 - 2) sia modificato l'art. 40, comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevedendo che il tirocinio debba essere svolto per 18 mesi, eventualmente anche all'estero, esclusivamente presso un avvocato con un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni, oppure presso l'avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico;
 - **3)** sia prevista l'obbligatorietà di relazioni semestrali da inviare al competente Ordine degli Avvocati, non solo per il praticante avvocato, ma anche per il *dominus*, ciò al fine di valutare l'effettività della pratica e l'apporto dato dal tirocinante allo studio legale. Nella relazione del

2

MOZIONE N. 103

dominus e del tirocinante deve essere obbligatoriamente indicato anche il compenso corrisposto

al praticante avvocato;

4) sia modificato l'art. 41, comma 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevedendo

l'obbligatorietà del versamento di un compenso al tirocinante sin dal sesto mese di pratica, in

conformità a quanto stabilito dall'art. 40, comma 2 del Codice Deontologico Forense;

5) sia modificato l'art. 41, comma 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 reintroducendo la

possibilità per il praticante di patrocinare in proprio dopo un anno di tirocinio, sotto la

supervisione del dominus e a fronte della stipula di idonea copertura assicurativa;

6) sia modificato l'art. 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 abolendo l'obbligatorietà della

frequenza obbligatoria dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, al

fine di garantire la libertà di formazione del tirocinante;

7) che sia modificata la disciplina dell'esame di Stato, di cui all'art. 46 della Legge 31 dicembre

2012, n. 247, prevedendo due prove scritte, svolte sempre a livello del distretto di Corte

d'Appello, e un orale. La prima prova scritta sarebbe un parere, a scelta del candidato o in

materia civile o penale, mentre la seconda prova un atto, a scelta del candidato tra civile, penale

e amministrativo. L'orale, avente ad oggetto obbligatoriamente un diritto sostanziale e la

relativa procedura, a scelta del candidato tra civile e penale, oltre a deontologia e ordinamento

forense, diritto Costituzionale e dell'Unione Europea, mira a vagliare le competenze pratiche

e non meramente nozionistiche del tirocinante;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni

necessaria ed opportuna iniziativa per conseguire gli obiettivi di cui sopra.

Bergamo-Lecce, 5 settembre 2022

Avv. Giovanni BERTINO

(sottoscrizione mediante firma digitale)

3